

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2289 del 16/04/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Rilascio della modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR), richiesta dall'impresa Cosmoproject SpA per l'attività di produzione di profumi, cosmetici, saponi e simili.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2384 del 16/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici APRILE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68342 del 17/10/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est P.se con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 alla Ditta **Cosmoproject Srl** per lo stabilimento ubicato in Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- il Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con prot. n. 1151 del 16/11/2015 che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con atto prot. n. 71784 del 12/11/2015 che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014;
- il Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con prot. n. 10839 del 05/10/2016 che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di A.U.A. emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2509 del 22/07/2016 che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;
- il Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con prot. n. 6459 del 06/06/2018 che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di A.U.A. emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2774 del 04/06/2018 che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;
- il Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con prot. n. 11271 del 18/09/2018 che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di A.U.A. emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4684 del 13/09/2018 che ha variato la titolarità a **Cosmoproject SpA** del Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;
- il Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con prot. n. 6817 del 10/12/2020 che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di A.U.A. emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5722 del 25/11/2020 che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;
- il Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con prot. n. 6716 del 06/11/2023 che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di A.U.A. emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5653 del 30/10/2023 che ha variato la titolarità del Gestore dell'AUA dell'impresa di cui al Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 31/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/235607 – pratica Sinadoc 2024-42224 - dal legale rappresentante dell'impresa Cosmoproject S.p.A. (C.F./ PIVA 01813660345), con sede legale in comune di Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5, per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di produzione di profumi, cosmetici, saponi e simili svolta presso l'impianto ubicato in comune di Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/2025/803 del 03/01/2025 comunicava all’impresa l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole per la matrice rumore del Comune di Sorbolo Mezzani acquisito con PG/2025/40190 del 03/03/2025;
- la richiesta di integrazioni documentali formulata da Arpae-SAC con nota prot. n. PG/2025/57378 del 26/03/2025;

- la documentazione integrativa trasmessa direttamente dall'Impresa ed acquisite a prot. n. PG/2025/69804 del 11/04/2025, nella quale dichiara altresì la variazione del gestore dell'impianto.

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto *"Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali."* in cui si legge *"...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae..."*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per la matrice scarichi di acque reflue l'impresa dichiara *"proseguimento senza modifiche e l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"*;
- nella documentazione di istanza pervenuta, l'impresa ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento finale *"...Che la marca da bollo con numero identificativo 01220333962864 è stata annullata per il rilascio dell'atto finale; si impegna a conservare l'originale delle marche da bollo annullate..."*;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla nota RER prot. 0613264/2021, per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa Cosmoproject S.p.A. per l'esercizio dell'attività di produzione di profumi, cosmetici, saponi e simili da realizzare in Comune di Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5;

VISTA la DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della variazione del gestore dell'impianto i cui dati sono depositati agli atti;
2. **DI RILASCIARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Cosmoproject S.p.A. (C.F./ PIVA 01813660345) in persona del suo Rappresentante pro tempore i cui dati sono depositati agli atti, per l'impianto in Comune di Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Sorbolo Mezzani

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;
 - "Allegato E Rumore";
4. **DI DARE ATTO** che la presente determina:
 - **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68342 del 17/10/2014 e s.m.i.**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est P.se con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;
 - è parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68342 del 17/10/2014 e s.m.i.**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est P.se con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato;**
 - In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68342 del 17/10/2014 e s.m.i.**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est P.se con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Sorbolo Mezzani e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-42224
	Cosmoproject SpA Stabilimento di Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"	
PARTE DESCRITTIVA	
- la Ditta risulta essere autorizzata con AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est P.se con Provv. conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014 e s.m.i.; - con la presente istanza l'impresa ha aggiornato la relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis e ha presentato schede di sicurezza relative alle materie prime contenenti le sostanze "classificate" utilizzate nel ciclo produttivo; - l'impresa ha inoltre dichiarato le seguenti modifiche apportate ai punti emissivi. Spostamento del punto emissivo, senza variazioni di portata d'aspirazione di: E.04 "Aspirazione area sanitizzazione e lavaggio"; E.07 "Aspirazione laboratorio"; E.12 "Impianto di lavorazione soluzioni alcoliche e idroalcoliche" E.14 "Locale campionamento e analisi delle materie prime"; E.16 "Riempimento e confezionamento soluzioni alcoliche e idroalcoliche"; - Dismissione degli impianti termici e relative emissioni in atmosfera N.C3C e C8. - l'attività industriale prevede "produzione di profumi, cosmetici, saponi e simili"; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - si prende atto che viene dichiarata l'introduzione di una emissione derivante dall'aspirazione di n.1 cappa dedicata al laboratorio microbiologico (EMISSIONE E07b) ricadente all'interno degli impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 del DLgs 152/06 e s.m.i.; - è stato verificato che l'impresa non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di C.O.V.) poichè non supera le soglie di consumo ivi indicate;	

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E01: - “Aspirazione generale ”

FASI PESATURA POLVERI E PREMIX

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale:	10000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

FASI PESATURA LIQUIDI, MISCELATORI E POMPE DA VUOTO

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate; tali effluenti sono convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da griglia metallica.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:		28000	Nm³/h
Durata ore/giorno:		16	h
Durata giorni/anno:		270	giorni
Altezza minima:		9	m
Sostanze organiche volatili (S.O.V.) (esprese come C totale)		50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE E02 - Impianto termico a metano (Potenzialità 1395 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al punto 1 del comma gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06), pertanto:

- Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” fatte salve eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e smi e del PAIR 2020;

EMISSIONE E03 - Aspirazione area Olio Ozonizzato

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Ozono	1	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E04 - “Aspirazione area Sanitizzazione e lavaggio”
emissione modificata per spostamento**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05 Raffreddamento compressori

EMISSIONE E06 Gruppo elettrogeno di emergenza (pot. 180 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	emergenza	h
Durata giorni/anno:	emergenza	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO2):	4000	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm³
Polveri :	130	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E07 - Aspirazione laboratorio ricerca
emissione modificata per spostamento**

EMISSIONE E 08 - Impianto termico a metano a servizio depurazione (Potenzialità 575 kW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E09 - Aspirazione Nuova area detergenza

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale:	12000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E10 - Aspirazione nuovo laboratorio

EMISSIONE E11 Impianto termico a metano (Potenzialità 950 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E12 - Impianto di lavorazione soluzioni alcoliche e idroalcoliche
emissione modificata per spostamento**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Alcool Etilico	600	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E13 Linee di riempimento e confezionamento lavorazione soluzioni alcoliche e idroalcoliche

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Alcool Etilico	600	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E14 - Locale campionamento e analisi delle materie prime
emissione modificata per spostamento**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale:	800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E15 - Riempimento sistemi bifasici

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale:	1500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E16 - Riempimento e confezionamento soluzioni alcoliche e idroalcoliche emissione modificata per spostamento

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Alcool Etilico	600	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Prescrizioni per messa in esercizio, messa a regime e autocontrolli

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E04, E12, E14, E16** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **E04, E12, E14, E16**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E04, E12, E14, E16 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi a E01, E02, E09, E14 ed E15, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità annuale.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Cosmoproject SpA
Partita IVA / Codice fiscale :	01813660345
Sede legale :	Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale, 43055, Mezzani (PR)
Sede locale impianti :	Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale, 43055, Mezzani (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione di prodotti cosmetici e da toilette
Settore attività CRIAER:	4.9

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2303800[KWh/anno]
Indicatore 2 :	Materie prime utilizzate
Indicatore 3 :	Gas Metano
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione ponderata :	9 [m]
Temperatura media emissioni :	291[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare) :	1050
Monossido di Carbonio (CO) :	1087
Ossidi di azoto (NO _x) :	3804
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	2346573
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	10428

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato **“Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”** contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Allegata come parte integrante del presente atto.
--------------------	---

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

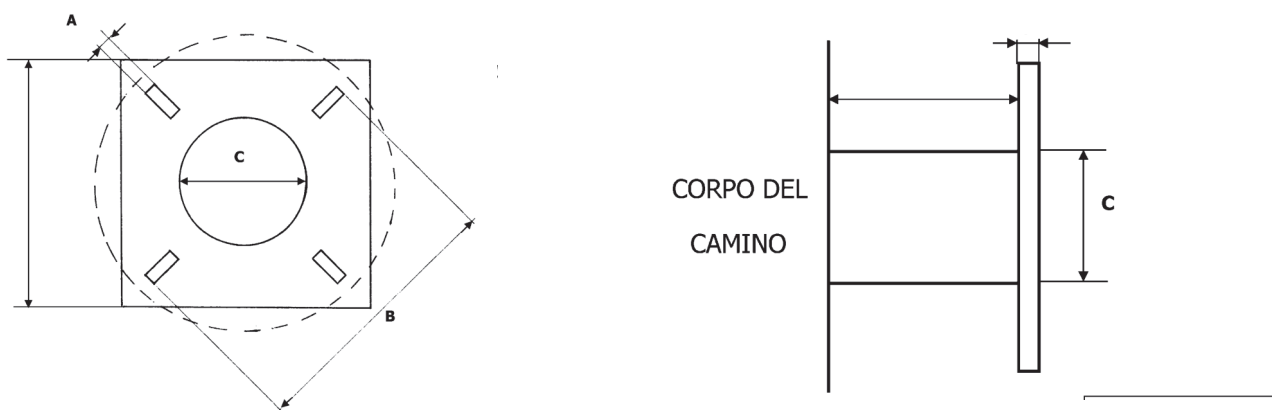
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

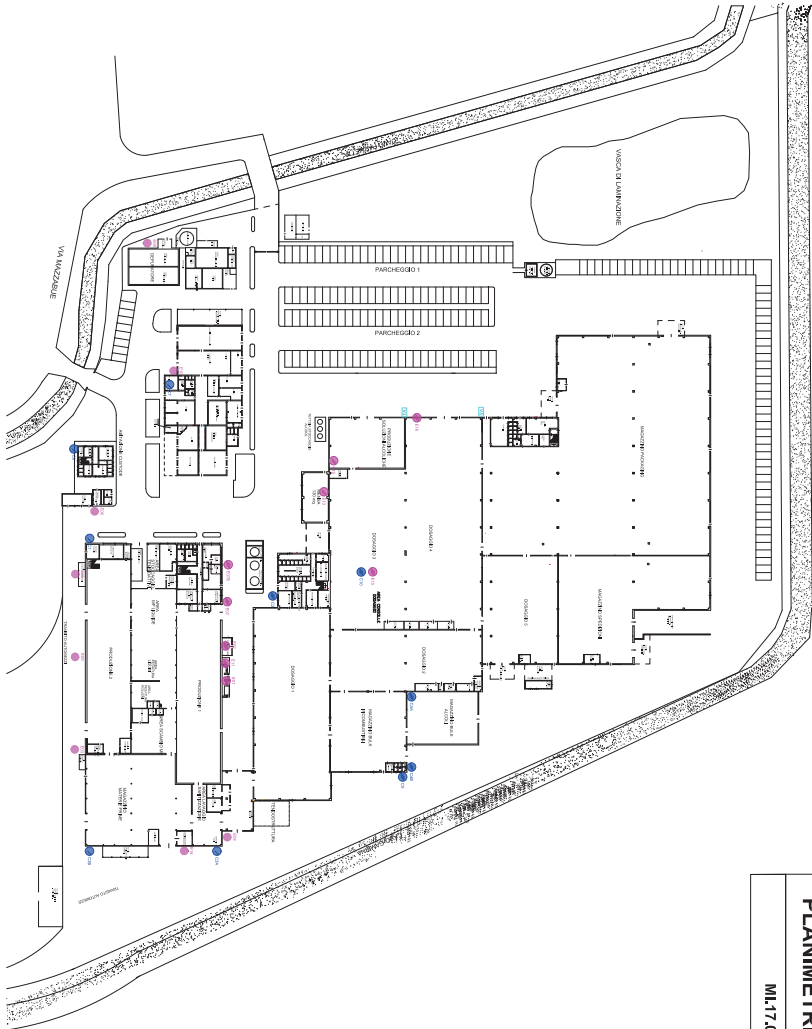
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Legenda

	Punto di emissione
E01	Aspirazione generale
E02	Impianto termico a gas metano
E03	Aspirazione area olio ozonizzato
E04	Aspirazione area sanificazione e lavaggio
E05	Compressori
E06	Gruppo elettrogeno di emergenza
E07	Aspirazione laboratorio
E07 B	Aspirazione laboratorio microbiologia
E08	Impianto termico a gas metano
E09	Aspirazione area detergenza
E10	Aspirazione laboratorio Ricerca & Sviluppo
E11	Impianto termico a gas metano
E12	Aspirazione lavorazione alcolici
E13	Aspirazione dosaggio alcolici
E14	Aspirazione locale campionamento e analisi MP
E15	Aspirazione linee dosaggio bifasici
E16	Aspirazione linee di riempimento/confezionamento
CALDAIE USO CIVILE	
C1	Caldala da 449 kW - 2002A
C2	N. 3 Caldaie da 111 kW/cad - 2033A-B-C
C3A-B	N. 2 generatori aria calda
C4A-B	N. 2 generatori aria calda da 60 kW/cad - 2034 A - B
C6	caldala da 24 kW - 2006
C7	caldala da 93,6 kW - 2003
C9	caldala da 26 kW - 2035
C10	generatore aria calda - 2077
VARIE	
V1	Unità di trattamento aria (UTA)



COSMOPROJECT S.p.A.

STRADA MAZZABUE N° 5 - 43058 SORBOLO - MEZZANI (PR)

PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA

ML17.01 - REV. 01 del 17/12/2024

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-42224
	Cosmoproject SpA Stabilimento di Sorbolo Mezzani, Strada Mazzabue n. 5
	L'impresa ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale dalla quale si evince quanto segue: • la ditta effettua l'attività di produzione di articoli per l'igiene e cura della persona; • l'attività si svolge dalle ore 06:00 alle ore 22:00 con anche impianti a ciclo continuo; • il progetto prevede la modifica di n° 5 punti emissivi e la soppressione di due impianti termici; il ciclo lavorativo rimane inalterato; • lo stabilimento è situato all'interno di una zona industriale - artigianale; • sono individuati due ricettori; R1 residenza posta in classe III a 300 m di distanza; R2 residenza posta internamente ai confini aziendali in classe V; • sono state effettuate rilevazioni fonometriche in 6 punti, in posizioni perimetrali dell'area aziendale, • compreso in prossimità del ricettore R2 e in direzione di R1, in periodo diurno e notturno del giorno 03/12/2024; i valori rilevati sono confrontati con i livelli di rumore residuo misurati in data 07/02/20218; • l'intervento non prevede modifiche impiantistiche per il periodo notturno; • è stato calcolato il contributo delle emissioni modificate E04, E16, E07B ai punti di misura da P1 a P6 relativo al periodo diurno. Con riferimento alle disposizioni della D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico", art. 1, commi 5 e 6, ove prevede la produzione delle informazioni di cui ai seguenti punti: 1. valutazione livello di rumore aree interessate; 2. planimetria con indicazione delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate, della collocazione dei ricettori e dei valori limite fissati dalla zonizzazione acustica; 3. caratterizzazione acustica delle sorgenti e degli edifici; 4. modalità di esecuzione e valutazioni in merito alle rilevazioni fonometriche 5. effettuate; 6. descrizione del modello di calcolo impiegato e dei dati utilizzati; 7. descrizione dei sistemi di mitigazione dell'impatto acustico.

PRESCRIZIONI

Comune di Sorbolo Mezzani che recepisce relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Parma

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti della classe acustica di appartenenza e i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati, a seguito della modificazione in oggetto, il parere è favorevole nel rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

La Ditta è tenuta altresì a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.